COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINNECI UGO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Premettendo di essere titolare di undici buoni fruttiferi postali di durata trentennale, tre appartenenti alla serie P/Q e otto alla serie Q, tutti emessi tra gennaio 1988 e novembre 1989, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto di avere prospettato, in sede di rimborso degli stessi, un importo inferiore a quanto dovuto. Più nel dettaglio, quanto ai buoni della serie P/Q, sottolinea come, per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione di ciascun titolo e la sua scadenza, il rendimento previsto dalla tabella stampigliata a tergo dei relativi moduli avrebbe determinato la spettanza di un ammontare superiore rispetto a quello riconosciuto dall'intermediario; quanto ai buoni appartenenti alla serie Q, insiste perché venga riconosciuto il diritto all'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro degli stessi. Il tutto con correlativo obbligo di versamento della differenza.
In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto asserisce l'appartenenza del buoni in discorso alla serie Q, istituita con DM 13 giugno 1986. Aggiunge che, in ogni caso, il suddetto DM avrebbe altresì previsto l'allineamento dei tassi di rendimento di tutti i titoli delle categorie precedenti a quelli fissati per la serie Q. Contestando la possibilità di ravvisare nel caso di specie gli estremi per l'applicazione del principio del legittimo affidamento, ribadisce la correttezza dell'ammontare liquidato e conseguentemente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nell'affrontare la questione sottoposta all'esame del Collegio, occorre premettere che è da considerarsi pacifica l'appartenenza dei buoni in questione alla serie "Q", in quanto emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.
Sempre *in limine,* si deve rilevare che la richiesta di valutare la legittimità del criterio di calcolo delle spettanze dovute proposto da parte ricorrente implicherebbe lo svolgimento da parte del Collegio di una attività di carattere consulenziale che esorbita dal perimetro di competenze del medesimo.
Ciò posto, con riguardo ai buoni contrassegnati come P/Q (nnn. ***088, ***186, ***187), la richiesta di parte ricorrente attiene al riconoscimento degli interessi dal 21° al 30° anno come riportati testualmente a tergo degli stessi: laddove, per il medesimo periodo, l'intermediario dichiara dovuto il tasso del 12%, come indicato nel DM 1986.
In effetti, il *thema decidendum* è proprio questo: il DM 1986 indica per i buoni serie Q un tasso d'interesse del 12% dal 21° al 30° anno, ma sui buoni oggetto del ricorso, emessi successivamente allo stesso DM, è invece riportato un valore lordo fisso: Lire … "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".
Ora, è vero che la giurisprudenza di legittimità, qualificando i buoni come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, asserisce la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso), ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) valorizza, altresì, il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo.
Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.
Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo del buono, che differisce testualmente dal DM 1986: il DM indica, infatti, un tasso di interesse pari al 12%, mentre il buono indica un valore fisso e tale previsione ultima è da considerarsi prevalente.
La menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, afferma, infatti, che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".
D'altro canto, con decisione n. 6142 del 2020, lo stesso Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda del ricorrente relativa a un BFP della serie Q/P, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno.
In relazione a quanto precede, deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente a ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Passando ai buoni contrassegnati come Q, deve rilevarsi che parte ricorrente contesta che l'ammontare riconosciuto come dovuto in sede di rimborso degli stessi sarebbe stato minore di quello realmente spettante.
Al riguardo, occorre premettere che:
.- il regime della capitalizzazione al lordo della ritenuta fiscale degli interessi maturati nel corso del primo ventennio è stato modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, il quale ha introdotto per gli interessi maturandi nel corso del primo ventennio la capitalizzazione annua (non al lordo, bensì) al netto della ritenuta fiscale. Vero è infatti che tale disposizione ha previsto che "*per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*".
.- è noto come l'efficacia retroattiva di tale norma poggiasse sull'art. 173, comma 1, del d.P.R. 29/03/1973 (Codice postale), il quale – prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 7 del d.lgs. 30/07/1999, n. 284 – prevedeva che "*le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*" (sottolineatura aggiunta).
.- non va trascurato come l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte a norma del richiamato art. 173 Cod. post. sia stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 20/02/2020.
.- dal canto suo, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30/07/1999, n. 284, nell'abrogare l'art. 173 Cod. post., ha stabilito che i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati (cfr. sul punto Cass. S.U., 11/02/2019, n. 3963).
.- trattandosi non di titoli di credito ma di documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. ai buoni in questione deve riconoscersi una natura compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.
Ciò posto, sarebbe improprio eccepire la sussistenza di un legittimo affidamento dei portatori (o dei loro eredi, come nel caso di specie), sulla falsariga di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e da questo Arbitro con riferimento a buoni della Serie Q emessi su moduli delle serie precedenti (cfr. Cass. S.U., n. 13979 del 15/06/2007, la cui argomentazione è stata ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013).
Nel caso dei buoni della Serie Q emessi utilizzando i moduli corretti, infatti, non è stato necessario modificare i rendimenti originariamente riportati sui moduli stessi mediante un timbro e non è pertanto possibile affermare che, mancando il timbro che adegua i rendimenti dell'ultimo decennio di durata, si deve far riferimento agli importi originariamente previsti dal modulo, come invece è stato più volte deciso con riferimento ai buoni della Serie Q emessi su moduli precedenti.
In altre parole, nel caso dei buoni della Serie Q emessi sui moduli corretti, le modifiche dei rendimenti non sono il frutto congiunto di un accordo contrattuale modificativo di quanto originariamente riportato sul modulo e di norme cogenti emanate successivamente alla loro emissione, come nel caso dei buoni della Serie Q/P, ma solo di tali norme e ciò, ad

avviso di questo Collegio, impedisce di ritenere che l'affidamento del sottoscrittore sulla lettera della *chartula* possa ritenersi legittimo e quindi, giuridicamente tutelabile.
In questo stesso senso si è recente espresso il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la sopra richiamata decisione n. 6142/2020, la quale ha chiarito che "*può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale*".
In definitiva, è da reputare che l'importo del capitale maturato al termine del primo periodo non potrà che valere come base di calcolo per determinare i rendimenti nel successivo decennio di durata dei titoli.
Sulla base delle considerazioni appena svolte, la domanda relativa ai buoni appartenenti alla serie Q non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riguardo ai titoli della serie Q.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA